

STUDIO LEGALE LAURENZI

AVV. GIAN LUCA LAURENZI
AVV. VINCENZO MARIA MACCARONE
AVV. ALESSIA TRAVERSINI

NEWSLETTER N. 71

04.04.2012

*La presente Newsletter è inviata senza alcuna periodicità, in base al materiale raccolto e la frequenza degli articoli non è prestabilita.
La presente Newsletter non può, pertanto, considerarsi un prodotto editoriale o una testata giornalistica ai sensi della legge n. 62 del 07/03/2001*

IN QUESTO NUMERO

NOTIZIARIO

- Mediazione civile e commerciale: dal 21 marzo in vigore anche per condominio e Rc auto.
- Al via la mediazione tributaria: diventa più semplice chiudere le liti di valore fino a 20 mila euro.
- In vigore dal 27 marzo i nuovi compensi per i curatori fallimentari e i commissari nei concordati preventivi.

RASSEGNA GIURISPRUDENZIALE

- Non commette truffa chi autocertifica falsamente la disoccupazione per l'esenzione del ticket Asl.
- Aprire un account di posta elettronica a nome di un altro integra il reato di sostituzione di persona.
- Può essere assunto a vita chi contesta la nullità del termine posto al contratto a ben sei anni dalla scadenza.
- La Regione risarcisce l'imprenditore se non si attiva per fare arrivare gli aiuti all'azienda in crisi.
- Non scatta la sanzione penale a carico del genitore che viola gli obblighi di assistenza morale nei confronti del figlio maggiorenne.
- Multa annullata se il velomatic è "nascosto" nella postazione fissa dello speed check.
- Si può invocare l'overruling anche se sono passati venti mesi dal revirement della Suprema corte.
- Se il figlio lavora con contratto a progetto il genitore convivente non perde la casa familiare.
- Nessun limite ai risarcimenti per danni alla persona per gli incidenti durante le vacanze fuori dalla UE.
- Legittimo il licenziamento di chi si rifiuta di lavorare e ha atteggiamenti di costante "sfida" verso l'azienda.
- Nulla il matrimonio concordatario celebrato solo per riparare alla nascita di un figlio.
- Sfratto convalidato, ma scatta la mediazione sulla riconvenzionale dell'intimato che chiede il rimborso delle spese di ristrutturazione.
- Il conduttore ha la prelazione anche se l'immobile commerciale è venduto nel giudizio di divisione.
- Responsabilità amministrativa degli enti ex 231/01: in caso di appalto illecito scatta la confisca solo sull'utile netto d'impresa.
- Ogni condomino può impugnare la sentenza che autorizza a collocare le insegne sui negozi dell'edificio.
- La polizza serve per pagare il Tfr ai dipendenti, ma gli interessi maturati sui premi vanno al datore.
- Commette abbandono di minore il responsabile dello scuolabus che fa scendere il bambino prima dell'arrivo.
- Licenziabile il dipendente se la tecnologia fa risparmiare tempo e denaro all'azienda in difficoltà.

STUDIO LEGALE LAURENZI

CORSO CAVOUR N. 13 – 06121 PERUGIA - TEL.: +39 075 33342 FAX +39 075 5726899

E-MAIL: INFO@AVVOCATOLAURENZI.IT - SITO WEB: WWW.AVVOCATOLAURENZI.IT

NOTIZIARIO

Mediazione civile e commerciale: dal 21 marzo obbligatoria anche per condominio e Rc auto.

Il tentativo preliminare di mediazione è ora obbligatorio, quale condizione di procedibilità, anche nelle controversie in materia di condominio e incidenti stradali. E mentre il d.lgs 28/2010 entra pienamente a regime non risulta ancora fissata alla Consulta l'udienza per il giudizio di costituzionalità sull'obbligatorietà della procedura e il capo dell'ufficio legislativo del ministero della Giustizia, Augusta Iannini, auspica che siano gli stessi mediatori civili e commerciali ad autoregolamentarsi. «*Propongo che gli organismi di mediazione creino dei codici di autoregolamentazione nel cui ambito vengano stabilite delle super qualificazioni*», dice il magistrato intervenendo a un convegno di Unioncamere. «*Quando abbiamo stabilito le regole per questo strumento - spiega - avevamo paura di non aver la copertura sufficiente su tutto il territorio, ora il sistema c'è e va perfezionato*». L'approccio al cittadino deve essere quello far capire che la lite non giova a nessuno: la mediazione è un'altra strada, un percorso che aiuta a risolvere un problema senza interrompere un rapporto, che tutela gli interessi e non i diritti». Quanto al futuro, infatti, ha concluso Iannini, «*la vera sfida sta nella mediazione volontaria, come una scelta di trasformazione culturale*». Intanto la procedura di risoluzione stragiudiziale delle liti debutta in un settore strategico della giustizia civile come «le liti da cortile». Devono certamente passare prima per il mediatore i condomini che contestano la delibera dell'assemblea oppure la formazione delle tabelle millesimali utili per la ripartizione delle spese. L'entrata in vigore della nuova normativa porrà di certo vari problemi interpretativi. È sicuro che tutte le controversie riguardanti i contratti assicurativi rientrano comunque nell'alveo della mediazione obbligatoria, ma non risulta chiaro che la stessa regola valga per altre ipotesi, ad esempio i casi del fornitore o dell'appaltatore del condominio oppure del terzo danneggiato da beni o impianti condominiali. La giurisprudenza dovrà poi definire qual è la maggioranza necessaria all'assemblea per accettare la proposta di mediazione. Ci vorrà comunque la pronuncia del giudice per la nomina o la revoca dell'amministratore. Maggiori informazioni nel sito www.ar-net.it.

Il 1 aprile è partita la mediazione tributaria: diventa più semplice chiudere le liti di valore fino a 20 mila euro.

L'annuncio arriva dall'Agenzia delle entrate che chiarisce come, per gli atti notificati a partire da domenica scorsa, entra in vigore la mediazione tributaria (cfr. la circolare 9/2012 dell'amministrazione finanziaria). Si tratta di un istituto che «*apre una finestra di dialogo prima del contenzioso vero e proprio e, in caso di accordo, prevede anche una riduzione al 40 per cento delle sanzioni*», come sottolinea il direttore dell'Agenzia Attilio Befera. «*La mediazione - continua - è diretta ad alleggerire il lavoro delle commissioni tributarie che, per effetto della riduzione del numero delle controversie, potranno dedicare più tempo e più attenzione alle cause di maggior valore. Le liti che potenzialmente si possono chiudere grazie al nuovo istituto, senza impegnarsi in lunghe controversie, sono più di 110 mila, il 66 per cento del contenzioso*». «*I vantaggi per il contribuente - spiega il direttore Affari legali e contenzioso, Vincenzo Busa - sono i tempi brevi e certi per ottenere una decisione dell'Agenzia su richieste di annullamento, rimborso e rideterminazione in sede di mediazione*».

La mediazione tributaria, a differenza degli altri istituti deflattivi del contenzioso, ha carattere generale e obbligatorio: generale, in quanto opera in relazione a tutti gli atti impugnabili emessi dall'Agenzia delle entrate, compreso il rifiuto tacito alla restituzione di tributi; obbligatorio, in quanto il contribuente che intende proporre ricorso è tenuto a presentare preventivamente l'istanza di mediazione, pena l'inammissibilità del ricorso stesso, mentre l'ufficio è tenuto a esaminare l'istanza e a esprimersi al riguardo. La nuova disciplina della mediazione prevede che il ricorso davanti alle commissioni tributarie sia obbligatoriamente preceduto dalla proposizione, da parte del contribuente, di un reclamo circostanziato all'Agenzia delle entrate. L'istanza, che può contenere oltre all'eventuale proposta di mediazione anche una richiesta di sospensione dell'atto impugnato, deve essere presentata entro sessanta giorni dalla notifica dell'avviso d'accertamento o altro atto impugnabile alla direzione provinciale o regionale che lo ha emesso. Nei novanta giorni successivi, l'ufficio prenderà in esame, attraverso strutture diverse da quelle che hanno definito e redatto l'accertamento, l'istanza e deciderà se accoglierla, nella sua totalità o anche parzialmente, oppure formulare d'ufficio una proposta di mediazione. Se entro i novanta giorni non si raggiunge un'intesa o interviene prima il diniego dell'ufficio, il contribuente ha trenta giorni di tempo per depositare il ricorso in commissione tributaria, aprendo così la via al contenzioso. Nel caso in cui la mediazione si concluda positivamente, viene sottoscritto un accordo in base al quale le sanzioni vengono ridotte al 40 per cento. Ciò sia nell'ipotesi di una rideterminazione della pretesa, sia nel caso in cui venga confermato integralmente il tributo contestato. Il pagamento dell'intero importo dovuto o della prima rata in caso di rateizzazione - che può arrivare fino a un massimo di otto rate trimestrali di pari importo - va effettuato entro venti giorni dalla sottoscrizione.

Nel 2011 il numero dei ricorsi è diminuito del 9,2 per cento rispetto al 2010, ma il numero delle liti pendenti è aumentato del 5,9 per cento. La percentuale di cause vinte da parte dell'Agenzia delle Entrate rimane stabile, attestandosi al 61,4 per cento, mentre aumenta l'indice di vittoria per valore, che raggiunge il 73,5 per cento (rispetto al 70,3 per cento del 2010).

In vigore dal 27 marzo i nuovi compensi per i curatori fallimentari e i commissari nei concordati preventivi.

Il decreto del ministero della Giustizia 30/2012, pubblicato sulla Gazzetta Ufficiale 72/2012, contiene i parametri per gli emolumenti dei professionisti che si applicano anche alla procedure attualmente pendenti. Al curatore il compenso è liquidato tenendo conto dell'opera prestata, dei risultati ottenuti, dell'importanza del fallimento, oltre che della sollecitudine con cui sono state condotte le operazioni. L'emolumento consiste in una percentuale sull'ammontare dell'attivo realizzato non superiore alle misure seguenti: dal 12 al 14% quando l'attivo non superi i 16.227,08 euro; dal 10 al 12% sulle somme eccedenti i 16.227,08 euro fino a 24.340,62 euro; dall'8,50 al 9,50% sulle somme eccedenti i

STUDIO LEGALE LAURENZI

CORSO CAVOUR N. 13 – 06121 PERUGIA - TEL. : +39 075 33342 FAX +39 075 5726899

E-MAIL: INFO@AVVOCATOLAURENZI.IT - SITO WEB: WWW.AVVOCATOLAURENZI.IT

24.340,62 euro fino a 40.567,68 euro; dal 7 all'8% sulle somme eccedenti i 40.567,68 euro fino a 81.135,38 euro; dal 5,5 al 6,5% sulle somme eccedenti i 81.135,38 euro fino a 405.676,89 euro; dal 4 al 5% sulle somme eccedenti i 405.676,89 euro fino a 811.353,79 euro; dallo 0,90 all'1,80% sulle somme eccedenti i 811.353,79 euro fino a 2.434.061,37 euro; dallo 0,45 allo 0,90% sulle somme che superano i 2.434.061,37 euro. Al curatore è inoltre corrisposto, sull'ammontare del passivo accertato, un compenso supplementare dallo 0,19 allo 0,94% sui primi 81.131,38 euro e dallo 0,06 allo 0,46% sulle somme eccedenti tale cifra. Se risulta sia autorizzata la continuazione dell'attività economica dell'impresa fallita al curatore è corrisposto, oltre ai compensi normali, un ulteriore emolumento dello 0,50% sugli utili netti e dello 0,25% sull'ammontare dei ricavi lordi conseguiti durante l'esercizio provvisorio. Sono inoltre previsti rimborsi spese. Il provvedimento indica i criteri analoghi a quelli per i curatori fallimentari per liquidare i compensi ai commissari giudiziali nei concordati preventivi.

RASSEGNA GIURISPRUDENZIALE

Non commette truffa chi autocertifica falsamente la disoccupazione per l'esenzione del ticket Asl.

Lo ha sancito la Corte di cassazione che, con la sentenza 12697 del 03.04.2012, ha annullato senza rinvio la sentenza impugnata da una 51enne contro il giudizio di colpevolezza pronunciato dalla Corte d'appello di Reggio Calabria. La donna è stata ritenuta responsabile penalmente in danno alla Asl dalla Corte di merito per avere autocertificato, con dichiarazione falsa, di essere disoccupata e che il suo nucleo familiare aveva percepito redditi non superiori a quelli previsti dalla legge per l'attribuzione del diritto alla fruizione delle prestazioni mediche in regime di esenzione contributiva: per questo era stata condannata alla pena condizionalmente sospesa di mesi cinque di reclusione e 150 euro di multa. La seconda sezione penale, ha ritenuto erroneo il giudizio della Corte territoriale che ha confermato integralmente la decisione del primo giudice, escludendo la qualificazione ai sensi dell'articolo 316 ter Cp senza indicare quali fossero stati gli artifici o raggiri adoperati dall'imputato. Per questo la suddetta motivazione, secondo Piazza Cavour, è censurabile in quanto la Corte territoriale ha ritenuto che la semplice presentazione di un'autocertificazione inveritiera (comportamento già previsto e sanzionato dall'articolo 316 ter Cp) ha costituito, di per sé, un artificio o raggiro, senza considerare che quel comportamento diventa sussumibile nell'ipotesi delittuosa della truffa solo ove presenti un quid pluris che lo caratterizzi e qualifichi come un comportamento di natura fraudolenta. E ancora, non essendo stato determinato il reale importo della visita sanitaria usufruita dall'imputata, gli Ermellini hanno osservato che tale importo non abbia superato il livello di rilevanza penale, pari ad 3999,96 euro di cui all'articolo 316 ter Cp, secondo comma. Pertanto la sentenza è stata annullata senza rinvio perché il fatto non è previsto dalla legge come reato, e disposta la trasmissione degli atti al Prefetto di Reggio Calabria per l'applicazione della sanzione amministrativa ai sensi dell'art. 316ter comma due CP.

Aprire un account di posta elettronica a nome di un altro integra il reato di sostituzione di persona.

Lo precisa la sentenza 12479 del 03.04.2012 dalla terza sezione penale della Cassazione. Il giochetto è semplice ma, stavolta, costa caro al furbetto della rete, condannato a una pena pecuniaria di 1.140 euro (così ridefinita dalla Suprema corte). Non si può invocare l'uso del "nickname" per salvarsi dalla responsabilità

penale: la partecipazione alle vendite all'incanto che avvengono in rete ben tollera l'uso dello pseudonimo, ma impone la registrazione delle vere generalità di chi prende parte all'asta, in modo che ciascuno possa controllare on line la reale identità di chi conclude compravendite su internet. Qui il condannato si spaccia per una donna, magari di sua conoscenza, che all'improvviso si ritrova assediata dai creditori per gli acquisti effettuati dal reo e non pagati: il reato di sostituzione di persona risulta dunque integrato dalla condotta dell'agente, che si attribuisce false generalità per conseguire un vantaggio e peraltro procurando un danno alla persona offesa.

Può essere assunto a vita chi contesta la nullità del termine posto al contratto a ben sei anni dalla scadenza.

È quanto emerge dalla sentenza 5240 del 02.04.2012 della sezione lavoro della Cassazione. Accolto, contro le conclusioni del pm, il ricorso dell'ex "tempo determinato" di un grande gruppo imprenditoriale (ex pubblico) secondo il quale è irrilevante l'intervenuto reperimento, nelle more, di un'altra occupazione (senza dimenticare che l'azione di nullità è imprescrittibile). Sarà soltanto il giudice del rinvio a stabilire se il prestatore d'opera avrà diritto o meno al posto fisso. Certo è, intanto, che risulta del tutto irrilevante il fatto che il lavoratore non abbia offerto al datore le proprie energie produttive. La motivazione della decisione adottata dal giudice del merito risulta viziata perché l'esclusione della nullità della clausola che appone il termine al contratto viene motivata soltanto rispetto al fatto che siano trascorsi ben sei anni dalla scadenza del rapporto alla proposizione della domanda giudiziale (l'infruttuoso tentativo di conciliazione, rileva il lavoratore, risulta esperito poco prima dell'apertura della causa). Insomma: il giudice avrebbe invece dovuto motivare sul tempo trascorso, stabilendo se il silenzio serbato dal lavoratore fosse o meno apprezzabile sul piano del comportamento giuridico, vale a dire se questa circostanza possa autorizzare a ritenere la configurabilità dell'acquiescenza; è chi agisce per far valere in giudizio la risoluzione del mutuo consenso, invece, a dover dimostrare le circostanze in base alle quali si deve ritenere che entrambe le parti abbiano voluto mettere fine al rapporto.

La Regione risarcisce l'imprenditore se non si attiva per fare arrivare gli aiuti all'azienda in crisi.

È quanto emerge dalla sentenza 100 del 16.01.2012, pubblicata dalla seconda sezione del Tar Toscana. Ottiene un risarcimento di oltre 310 mila euro, più interessi, l'allevatore danneggiato dall'influenza aviaria di qualche anno fa: la Regione è condannata in base all'articolo 30 del nuovo codice del processo amministrativo per aver omesso un'attività amministrativa obbligatoria. E l'importo è determinato nella misura a suo tempo indicata dalla Provincia per le provvidenze virtualmente spettanti all'imprenditore, costretto tuttavia a vendere casa per coprire le spese del blocco forzoso delle attività, decretato per evitare il contagio (con tanto di distruzione delle uova ordinata dal sindaco). Il fatto è che l'azienda rimane stretta nella morsa della burocrazia, con varie amministrazioni che si rimpallano la responsabilità nelle more dell'istruttoria europea che deve stabilire la legittimità degli aiuti stanziati per gli imprenditori penalizzati dall'aviaria. L'allevatore, comunque, chiede i danni alla sola Regione e sarà l'ente territoriale a doverlo risarcire perché non si è attivata per tempo, per quanto di sua competenza, in modo da arrivare alla ripartizione del fondo "di solidarietà" ed essere pronta all'erogazione dopo il via libera della commissione di Bruxelles. All'amministrazione locale non resta che pagare.

Non scatta la sanzione penale a carico del genitore che viola gli obblighi di assistenza morale nei confronti del figlio maggiorenne.

Lo sostiene la Cassazione con la sentenza 12306 del 02.04.2012, in quanto con la maggiore età non sono ammesse ingerenze sulla vita del giovane. Per questi motivi la sesta sezione penale ha assolto con formula piena, il fatto non sussiste, un 72enne di Napoli, padre naturale di un ragazzo al quale non aveva mai dato supporto spirituale ed economico. Ma la querela era stata presentata dal giovane troppo tardi, dopo il diciottesimo anno di età. Fra l'altro, hanno motivato i giudici con l'Ermellino, «*gli obblighi cui fa riferimento la disposizione di cui all'art. 570 comma 1 cod. pen. riguardano, per riferimento testuale, i doveri incombenti sull'esercente la potestà, che vengono meno con l'acquisizione della capacità giuridica da parte del minore conseguente al raggiungimento della maggiore età, residuando la tutela penale dell'obbligo di contribuzione economica in favore di maggiorenni non in grado di divenire autosufficienti economicamente, previsto dalla disposizione di cui al comma 2 n. 2, la cui applicabilità è stata esclusa dal giudice di merito per mancanza di prova degli elementi costitutivi*».

Multa annullata se il velomatic è "nascosto" nella postazione fissa dello speed check.

È quanto emerge dalla sentenza 49 del 21.03.2012 dell'ufficio del giudice di pace di Tolentino (Macerata). Annullato il verbale a carico dell'automobilista, che per l'eccesso di velocità rischiava una sanzione compresa fra 159 e 639 euro. Accolto il motivo di ricorso che lamenta «*omessa, carente o illegittima*» segnalazione dello strumento di rilevamento, il velomatic 512, in base al quale la polizia municipale ha multato l'automobilista. In realtà lo strumento è collocato soltanto in via occasionale nella postazione fissa dello speed check e non risulta accertato che la presenza del rilevatore fosse segnalata in modo adeguato: è infatti l'agente a inseri-

re, quasi a "nascondere", il rilevatore nell'alloggiamento dell'altro macchinario, quello che si limita a informare l'automobilista sulla velocità a cui procede il veicolo. Di fronte all'eccezione del trasgressore il Comune nulla riesce a provare rispetto alla liceità della segnalazione: chiamato a testimoniare, il vigile verbalizzante fornisce dichiarazioni del tutto insufficienti; la cartellonistica di preavviso tipo "speed check" si trova su tutto il territorio del Comune, mentre il poliziotto della municipale non sa riferire se l'apparecchio si trovasse o meno in prossimità di incroci né se la segnaletica fosse, in ultima analisi, realmente conforme al regolamento di attuazione: così facendo s'impedisce al giudice il sindacato sulla legittimità della condotta dell'amministrazione.

Si può invocare l'overruling anche se sono passati venti mesi dal revirement della Suprema corte.

È quanto emerge dalla sentenza 5181 del 30.03.2012 dalla sesta sezione civile della Cassazione. Accolto il ricorso del dipendente destituito dall'amministrazione. La Corte d'appello nella sentenza pronunciata il 22 marzo 2010 si adegua al mutamento di giurisprudenza introdotto dalle Sezioni unite con la sentenza 20604/08, depositata il 30 ottobre 2008, dunque circa venti mesi prima: il giudice del merito esclude di poter fissare una nuova udienza di discussione e di poter assegnare all'appellante un nuovo termine per la notifica del ricorso ex articolo 291 Cpc. Il tutto perché il revirement del massimo consesso nomofilattico ha superato l'orientamento un tempo pacifico secondo cui il termine di dieci giorni per la notifica dell'atto di appello non era perentorio in quanto riconducibile a una funzione acceleratoria del processo. E dire che in passato la stessa Suprema corte ha affermato che bastano sei mesi, se non due, per adeguarsi al mutamento di giurisprudenza (cfr. "Sei mesi bastano per adeguarsi al revirement. Monito degli "ermellini": «Aggiornatevi sulle banche dati» nell'arretrato del 28 febbraio, sezione Cassazione). Stavolta, però, la verifica richiesta al giudice del rinvio consiste nell'accertare se l'eventuale affidamento della parte nelle regole poi stravolte dall'overruling sia avvenuto «*non oltre il momento di oggettiva conoscibilità dell'arresto nomofilattico correttivo*», senza ulteriori precisazioni. La Corte d'appello in diversa composizione, dunque, dovrà verificare la peculiarità della situazione processuale e, nel caso in cui si convincerà che l'affidamento è stato incolpevole, potrà concedere il termine richiesto per la notifica dell'appello. Il tutto grazie a un'altra sentenza delle Sezioni unite, la 15114/11, secondo cui si deve escludere l'operatività della preclusione o della decadenza che scaturiscono dall'overruling, laddove la precedente e consolidata interpretazione della regola processuale abbia creato l'apparenza di conformità alla legge del tempo. Insomma: il dipendente destituito rischia di essere rimesso nel termine sebbene l'improcedibilità sia stata dichiarata dalla Corte d'appello poco meno di due anni dopo il cambio di rotta nell'orientamento giurisprudenziale.

Se il figlio lavora con contratto a progetto il genitore convivente non perde la casa familiare.

Lo ha sancito la Corte di cassazione con la sentenza n. 5174 del 30.03.2012. Al riguardo la prima sezione civile ha ribadito *«in tema di assegnazione della casa familiare, il giudice il potere di disporre l'assegnazione a favore del coniuge che non vanta alcun diritto - reale o personale - sull'immobile e che sia affidatario della prole minorenni o convivente con figli maggiorenni non ancora provvisti, senza loro colpa, di sufficienti redditi propri»*. Per questo, la Corte di legittimità ha spiegato che l'abitazione spetta di preferenza al genitore cui vengono affidati i figli o con il quale i figli convivono oltre la maggiore età: quindi, per l'assegnazione si deve valutare le condizioni economiche dei coniugi e favorire il coniuge più debole. Respungendo il ricorso incidentale della ex moglie, nella seconda parte delle motivazioni, Piazza Cavour, ha ritenuto illegittimo la determinazione dell'assegno osservando che *«in sede di divorzio, ai fini della determinazione dell'assegno divorzile, occorre tenere conto dell'intera consistenza patrimoniale di ciascuno dei coniugi e, conseguentemente, ricomprendere qualsiasi utilità suscettibile di valutazione economica, compreso l'uso di una casa di abitazione, valutabile in misura pari al risparmio di spesa che occorrerebbe sostenere per godere dell'immobile a titolo di locazione»*.

Nessun limite ai risarcimenti per danni alla persona per gli incidenti durante le vacanze fuori dalla UE.

È quanto emerge dalla sentenza 75 del 30.03.2012 della Consulta. L'Alta corte dichiara l'illegittimità costituzionale dell'articolo 15 del decreto legislativo 17 marzo 1995, n. 111 (Attuazione della direttiva n. 90/314/CEE concernente i viaggi, le vacanze ed i circuiti «tutto compreso»), nella parte in cui, limitatamente alla responsabilità per danni alla persona, pone come limite all'obbligo di ristoro dei danni quello indicato dalla Convenzione internazionale relativa al contratto di viaggio, firmata a Bruxelles il 23 aprile 1970, ratificata con la legge 27 dicembre 1977, n. 1084 (Ratifica ed esecuzione della convenzione internazionale relativa al contratto di viaggio - Ccv). La controversia nasce dopo il gravissimo incidente subito in Egitto da due turisti veneti che partecipavano a un viaggio organizzato. Durante l'escursione ad Alessandria d'Egitto, l'autista, per una condotta di guida pericolosa ed imprudente, perde il controllo del mezzo: a causa dell'incidente marito e moglie subiscono lesioni gravissime, consistite nella deformazione del volto e nell'amputazione del braccio destro. Secondo il giudice che solleva la questione di legittimità dovrebbe essere affermata la responsabilità per il sinistro quanto meno a carico dell'organizzatore del viaggio, un tour operator noto in Italia: risulta infatti pacifico che il pullman su cui viaggiavano i turisti era uscito di strada mentre era diretto alla località prevista dal programma; non contano la negligenza o imperizia dell'autista né la pioggia, poiché nessuno di tali fattori causali potrebbe costituire quell'elemento eccezionale o imprevedibile che varrebbe ad esonerare da responsabilità l'organizzatore del viaggio. Quest'ultimo è sempre responsabile salvo che dimostri che il mancato esatto adempimento sia dipeso da impossibilità della prestazione derivante da causa a lui non imputabile. La delega affidata al legislatore ha indicato come criteri speci-

fici quello della salvaguardia delle disposizioni più favorevoli dettate in tema di contratto di organizzazione di viaggio dalla legge 1084/77 e quello della applicabilità espressa al risarcimento dei danni diversi dal danno alla persona, dei limiti stabiliti dalla legge 1084/77 (articolo 24, lettera b). Nei fatti, tuttavia, nessun profilo di maggior favore potrebbe essere rinvenuto nella convenzione internazionale relativa ai contratti di viaggio: una limitazione di responsabilità meno favorevole rispetto alle prestazioni di viaggio-tipo non era giustificabile, non soltanto perché non prevista dalla direttiva comunitaria, ma anche perché norma chiaramente meno favorevole rispetto al consumatore danneggiato.

Legittimo il licenziamento di chi si rifiuta di lavorare e ha atteggiamenti di costante "sfida" verso l'azienda.

Lo ha sancito la Corte di cassazione che, con la sentenza n. 5115 del 30.03.2012, ha respinto il ricorso di una cuoca milanese contro la decisione della Corte d'appello con la quale era stata respinta la domanda diretta alla dichiarazione di illegittimità delle sanzioni disciplinari conversative irrogate dalla datrice di lavoro e del licenziamento. Tra le infrazioni che hanno portato al licenziamento della cuoca, c'era l'abbandono per un'ora e mezzo del posto di lavoro, l'uscita in anticipo o senza provvedere alla chiusura della porta della cucina, il "prelievo" non autorizzato di generi alimentari dal frigo per la preparazione di pasti per lei stessa e per le colleghe, i rifiuti di mansioni affidate e la violazione delle norme igienico sanitarie. Dunque, il suo atteggiamento di sfida, palesemente manifestato attraverso la comunicazione del suo rifiuto di eseguire una determinata disposizione datoriale, poneva in discussione alla radice il potere gerarchico della datrice di lavoro. La sezione lavoro della Suprema corte ha osservato che tali comportamenti, già ritenuti dalla Corte di merito come contraddistinti da un costante e generale atteggiamento di sfida e di disprezzo nei confronti dei vari superiori gerarchici e della disciplina aziendale, hanno fatto venir meno il permanere dell'indispensabile elemento fiduciario, tanto da legittimare il licenziamento della dipendente. Al riguardo, Piazza Cavour ha ribadito che *«in tema di licenziamento per giusta causa, quando vengono contestati al dipendente diversi episodi rilevanti sul piano disciplinare, pur dovendosi escludere che il giudice di merito possa esaminarli atomisticamente, la necessaria considerazione della loro concatenazione ai fini della valutazione della gravità dei fatti, non occorre che l'esistenza della "causa" idonea a non consentire la prosecuzione del rapporto sia ravvisabile esclusivamente nel complesso dei fatti ascritti, ben potendo il giudice - nell'ambito degli addebiti posti a fondamento del licenziamento dal datore di lavoro - individuare anche solo in alcuni o in uno di essi il comportamento che giustifica la sanzione espulsiva, se lo stesso presenti il carattere di gravità richiesto dall'articolo 2119 Cc»*. Gli Ermellini, pertanto, hanno ritenuto che i ripetuti inadempimenti hanno portato a concretizzare l'ipotesi di insubordinazione sanzionabile e sicuramente contraria al c.d. minimo etico, al quale non era necessaria la garanzia della pubblicità tramite l'affissione del codice disciplinare, rigettando il ricorso.

Nulla il matrimonio concordatario celebrato solo per riparare alla nascita di un figlio.

È quanto emerge dalla sentenza 5175 del 30.03.2012 della prima sezione civile della Cassazione. Bocciato il ricorso della moglie contro l'annullamento del matrimonio decretato dal tribunale ecclesiastico per l'esistenza di una riserva mentale dello sposo e confermato dalla Corte d'appello di Napoli. Galeotta fu la "fuitina" fra i due giovani, che fanno il "guaio": per riparare alla nascita dal bambino decidono di sposarsi in chiesa. Ma senza volersi davvero bene, a quanto pare. La convivenza fra i due dura poco: lei torna da sua madre, come nelle migliori commedie. Le troppe differenze di carattere e di educazione fra i partner rendono in breve intollerabile la vita comune e fanno scattare l'abbandono del tetto coniugale da parte di lei. E ciò finisce per confermare le tesi di lui: anche nella sposina si può ben rinvenire una riserva mentale rispetto all'ipotesi di prosecuzione della convivenza per tutta la vita. Va sottolineato, fra l'altro, che il giudizio del tribunale ecclesiastico e quello della Corte d'appello chiamata a delibarne la sentenza hanno natura diversa: il primo è teso ad accertare la "voluntas simulandi" di un coniuge, il secondo risulta incentrato sulla necessità di verificare il profilo di conoscenza o conoscibilità della riserva unilaterale; il giudice italiano, insomma, può provvedere a un'autonoma e diversa valutazione del materiale probatorio secondo le regole del processo civile, eventualmente disattendendo gli obiettivi elementi di conoscenza documentati negli atti del giudizio ecclesiastico.

Sfratto convalidato, ma scatta la mediazione sulla riconvenzionale dell'intimato che chiede il rimborso delle spese di ristrutturazione.

È quanto emerge da un'ordinanza pubblicata il 15.03.2012 dal tribunale di Roma, sezione distaccata di Ostia (giudice Massimo Moriconi). Il consigliere dirigente dell'ufficio capitolino propone un'interpretazione costituzionalmente orientata della normativa, dettata da una «evidente esigenza di garanzia di pari diritti» per ogni parte processuale. In effetti, spiega il magistrato, la legge non distingue fra domanda dell'attore e domanda riconvenzionale del convenuto (o del terzo): *«l'articolo 5 del D.lgs. 28/2010 prevede infatti che chi intende esercitare in giudizio un'azione relativa (a una delle materie per cui il procedimento è obbligatorio, ndr) è tenuto preliminarmente a esperire il procedimento di mediazione ai sensi del presente decreto»*. È vero: la disposizione contiene un riferimento esplicito al "convenuto", ma ciò è frutto di un'imperfezione tecnica del testo normativo. Almeno secondo il giudice. Che tuttavia sottolinea come *«l'imprecisione dell'espressione "convenuto" del resto si ricava anche da altri indizi rilevatori, come ad esempio l'inadeguatezza del termine a regolare le fattispecie di opposizione a decreto ingiuntivo»*. Ciò che conta, insomma, non è chi propone la domanda, ma l'appartenenza di quest'ultima al novero delle materie per le quali la mediazione risulta obbligatoria per legge. Risultato: il giudice invita le parti alla mediazione sulla domanda riconvenzionale proposta dal conduttore-intimato, la comparizione delle parti personalmente in mancanza

di esperimento e rinvia all'udienza fissata per il 12 novembre prossimo.

Il conduttore ha la prelazione anche se l'immobile commerciale è venduto nel giudizio di divisione.

È quanto emerge dalla sentenza 5069 del 29.03.2012 della terza sezione civile della Cassazione. Accolto il ricorso della società che gestisce il parcheggio contro la sentenza di merito che escludeva il suo diritto di prelazione nell'acquisto dell'immobile, venduto all'asta nell'ambito di un giudizio di scioglimento della comunione tra i proprietari-locatori del bene. Nella fattispecie, osservano gli "ermellini", non si capisce quali siano gli interessi preminenti a fronte dei quali dovrebbe venir meno il diritto di prelazione: l'interesse del conduttore ad acquisire la proprietà delle «mura» ove svolge la sua attività, ha sì natura privatistica, ma è di rilievo generale perché il consolidamento e l'espansione dell'apparato produttivo del Paese rientrano certamente tra i fini dell'ordinamento. Sbaglia allora il giudice di merito nel ritenere inoperante il diritto di prelazione del conduttore soltanto perché il cespite è venduto per via giudiziaria nell'ambito di un giudizio di divisione. L'esercizio del diritto risulta pienamente compatibile, sia sul piano dogmatico sia su quello pratico, dal momento che esso si colloca nella fase in cui il prezzo sia divenuto definitivo, all'esito del subprocedimento di vendita, con relativa aggiudicazione. Altrettanto sbagliato è stabilire l'inoperatività della prelazione sulla base della clausola del contratto di locazione che vieta destinazioni d'uso a contatto con il pubblico mentre l'immobile in concreto è utilizzato come parcheggio. Il giudice, infatti, doveva accertare quale fosse la destinazione dell'immobile locato pattiziamente convenuta e porsi il problema della compatibilità della clausola di esclusione con il disposto dell'articolo 79 della legge 392/78 quindi della sua eventuale nullità, in quanto volta ad eludere in via preventiva i diritti del conduttore; diversamente, una volta accertato che l'uso effettivo era diverso da quello convenuto, e che dunque c'era stato un mutamento di destinazione a iniziativa del conduttore, era necessario verificare il rilievo della destinazione impressa in concreto all'immobile locato, alla luce della condotta, eventualmente inerte, del locatore.

Responsabilità amministrativa degli enti ex 231/01: in caso di appalto illecito scatta la confisca solo sull'utile netto d'impresa.

È quanto sancito dalla Corte di cassazione che, con la sentenza 11808 del 29.03.2012, ha respinto il ricorso presentato dalla Procura di Bari in relazione ai beni sequestrati nell'ambito di una maxi inchiesta per corruzione nella Regione Puglia. Prima di arrivare a questa decisione la seconda sezione penale ha tracciato, ai fini della confisca prevista dalla "231" una netta linea di confine fra "reato contratto" e cioè il caso in cui si ha una vera e propria «immedesimazione nel negozio giuridico» e reato "in contratto" e cioè quando (com'è avvenuto in questo caso di presunta corruzione) l'accordo a valle è lecito ed eventualmente annullabile secondo quanto dispone l'articolo 1439 del codice civile. Detto questo gli Ermellini hanno precisato che *«il profitto del*

reato confiscabile non corrisponde a qualsiasi prestazione percepita in esecuzione del rapporto contrattuale, ma solo al vantaggio economico derivante dal fatto illecito. Per cui, se il fatto penalmente rilevante (ad esempio, una corruzione) ha inciso sulla fase di individuazione dell'aggiudicatario di un pubblico appalto, ma poi l'appaltatore ha regolarmente adempiuto alle prestazioni nascenti dal contratto (in sé lecito), il profitto del reato per il corruttore non equivale all'intero prezzo dell'appalto, ma solo al vantaggio economico conseguito per il fatto di essersi reso aggiudicatario della gara pubblica. Tale vantaggio corrisponde, quindi, all'utile netto dell'attività d'impresa».

Ogni condomino può impugnare la sentenza che autorizza a collocare le insegne sui negozi dell'edificio.

È quanto emerge la sentenza 4991 del 28.03.2012 dalla seconda sezione civile della Cassazione. Accolto il ricorso del residente contrario all'installazione delle insegne: sarà ora il giudice del rinvio a stabilire se per i negozi "incriminati" sarà possibile o meno farsi pubblicità senza danneggiare il decoro architettonico dell'edificio. In origine l'assemblea approva una delibera che stoppa l'installazione delle insegne sulle architravi perimetrali del fabbricato. Ma il proprietario dei locali non ci sta e ricorre al giudice di pace, che si dichiara competente per materia: la statuizione concernente la modalità di uso del servizio condominiale relativo al muro comune, riconducibile al gdp, è ormai passata in cosa giudicata, dal momento che non è stata fatta oggetto di impugnazione. Cade poi in errore il Tribunale quando ritiene che la legittimazione a impugnare la sentenza del giudice di pace spetti esclusivamente all'amministratore per essere la causa decisa in primo grado relativa alla gestione un servizio comune. In realtà la causa riguarda i diritti e le facoltà che si riconnettono al diritto di comproprietà dei condomini sulla parte comune. Il condominio è certo un ente di gestione ma l'esistenza di un organo rappresentativo unitario - vale a dire l'amministratore - non priva i singoli condomini di agire in difesa dei diritti connessi alla loro partecipazione; se allora l'amministratore è parte del giudizio di primo grado ma poi fa acquiescenza alla sentenza sfavorevole, nulla impedisce al singolo condomino di avvalersi dei mezzi d'impugnazione offerti dall'ordinamento per evitare gli effetti sfavorevoli che scaturiscono dalla pronuncia del giudice.

La polizza serve per pagare il Tfr ai dipendenti, ma gli interessi maturati sui premi vanno al datore.

È quanto emerge dalla sentenza 4969 del 28.03.2012 della sezione lavoro della Cassazione. Inutile per i lavoratori pretendere anche il rendimento da capitalizzazione accanto alla posta della polizza assicurativa che rappresenta il capitale del Tfr. Non conta che i dipendenti siano in qualche modo indicati come beneficiari della polizza: la circostanza si spiega con la necessità che i lavoratori possano concretamente ricevere la prestazione laddove il datore non fosse in condizione di pagare. Il datore, in effetti, sottoscrive il negozio con l'assicuratore proprio per costituirsi le disponibilità economiche necessarie a far fronte poi ai trattamenti terminativi in favore dei dipendenti. Ma questo non

significa affatto che il rendimento di polizza debba automaticamente essere corrisposto ai lavoratori: affinché i dipendenti abbiano diritto a un'erogazione supplementare rispetto alla misura del trattamento previsto dalla legge, infatti, risultano necessarie una specifica pattuizione aggiuntiva oppure la presenza di clausole ad hoc nella polizza assicurativa.

Commette abbandono di minore il responsabile dello scuolabus che fa scendere il bambino prima dell'arrivo.

Lo ha sancito la Corte di cassazione che, con la sentenza 11655 del 27.03.2012, ha respinto il ricorso dei due responsabili del servizio di trasporto scolastico che, a poche fermate prima della scuola, hanno lasciato scendere dal pulmann un alunno il quale poi, scivolando sulla neve, si è procurato delle lesioni. La quinta sezione penale, in linea con la Corte d'Appello di Potenza, ha ritenuto i due imputati responsabili dell'accaduto, in quanto strettamente connesso all'azione di abbandono, dal momento che «ogni abbandono deve essere considerato pericoloso, poiché l'interesse tutelato dalla norma penale si focalizza sulla violazione dei doveri di custodia del minore». Piazza Cavour, pertanto ha osservato che il delitto ascritto agli imputati era integrato dall'omesso adempimento dei doveri legati al servizio prestato di custodia e di cura sul minore, che evitasse un pericolo per l'incolumità del bambino: dunque l'azione illecita è stata l'abbandono e non il pericolo che ne è la conseguenza. «La nozione di custodia sottende quella di non esporre il minore a pericoli per la propria incolumità: la violazione al dovere di accompagnamento sino alla struttura scolastica, che avrebbe preso in carico il giovane, è azione obiettivamente integratrice del fatto illecito. Inoltre al nesso di causalità l'incidente occorso al minore si verificò in costanza di abbandono, sicché appare specioso invocare l'assenza del legame eziologico».

Licenziabile il dipendente se la tecnologia fa risparmiare tempo e denaro all'azienda in difficoltà.

È quanto emerge dalla sentenza 3629 del 08.03.2012 dalla sezione lavoro della Cassazione. Evita almeno le spese del giudizio il lavoratore licenziato dopo che il datore ha soppresso le sue mansioni, consistenti nel curare la contabilità per le società del gruppo imprenditoriale. Il servizio è stato riorganizzato a livello hi-tech, cosa che ha fatto ridurre la mole di «lavoro manuale» (il collegio parla di «classica rarefazione» dell'attività d'ufficio). Inutile per il licenziato eccepire presunte disparità di trattamento: i colleghi sono portatori di know how che può essere ancora utile all'impresa e un'altra compagna di lavoro è in maternità. Né giova sostenere che il recesso del datore sia pretestuoso: risulta accertata la «crisi di settore» che legittima il provvedimento mentre non risulta contestata l'effettiva introduzione di nuove tecnologie informatiche tali da far risparmiare tempo e denaro. Insomma: l'esubero in organico è lui e l'impresa può proseguire nella sua sfida per la competitività.